

- PARTE SPECIALE A -
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. I reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dall'articolo 24 del d.lgs. 231/2001

Malversazione a danno dello Stato (Art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Turbata libertà degli incanti (Art.353 c.p.)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art.353bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032

Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Truffa (Art. 640 c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea, col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati

ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Indebita percezione di erogazioni a carico del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 della legge 898/1986)

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

Frode Informatica (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema¹

¹ Tale comma è stato modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti².

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età³.

2. I reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dall'articolo 25 del d.lgs. 231/2001

Peculato (Art. 314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Concussione (Art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.

² *Il comma terzo è stato inserito dall'art. 9, comma 1, lett. a), del D.L. 14 agosto 2013, n. 933, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.*

³ *Comma modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").*

Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Circostanze aggravanti (Art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli

articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli

addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale⁴.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma⁵, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di

un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria⁶.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Confisca (Art. 322-ter c.p.)

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto⁷.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la

⁴ Numero aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. a), L. 20 dicembre 2012, n. 237.

⁵ Le parole: "319-quater, secondo comma," sono state aggiunte dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

⁶ Le parole: "ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria" sono state aggiunte dall'art. 3, comma 1, della L. 3 agosto 2009, n. 116

⁷ Le parole: "o profitto" sono state aggiunte dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) (1)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di un pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al

compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

(1) Articolo così modificato dall'art. 1, L. 9 gennaio 2019, n. 3

3. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001 (PA).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione:

Aree a rischio reato:

- Impiego difforme di finanziamenti pubblici ottenuti al fine di finanziare piani formativi del personale e tirocini – Risorse Umane
- Impiego difforme di finanziamenti pubblici concessi per ristrutturazioni, restauri o altre forme di intervento relative a sedi e/o edifici di proprietà o nella disponibilità della banca (leggi nazionali, regionali, etc.) – Supporto Logistico e Tecnico
- Attestazione il falso in fase di rendicontazione della destinazione di finanziamenti assistiti da agevolazioni pubbliche ricevuti dai clienti. Il reato si configura solo nel caso in cui la Banca è responsabile della verifica dei requisiti e/o della destinazione dei fondi – Credito
- Riversamenti fiscali mancanti o minori relativamente a quanto previsto dalla normativa fiscale sulle operazioni gestite (es. gestione plusvalenze e minusvalenze, addebito bolli su dossier titoli, trattenute fiscali su pagamento cedole e/o dividendi...) – Finanza
- Alterazione, contraffazione dei dati comunicati per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione di servizi di tesoreria e cassa di Enti Pubblici – Incassi e pagamenti
- Gestione e partecipazione diretta della Banca a bandi di gara di enti pubblici – Credito
- Partecipazione a bandi di gara di enti pubblici da parte di soggetti finanziati dalla Banca – Credito
- Partecipazione di un soggetto finanziato dalla Banca ad una procedura d'incanto avviata su impulso della Banca a seguito di esecuzione immobiliare su un bene ipotecato; conseguente responsabilità concorsuale della Banca – Credito
- Partecipazione di soggetti collegati, di dipendenti o di amministratori/sindaci della Banca a procedure d'incanto avviate su

Banca Prima Cassa

- impulso della Banca a seguito di avvio di esecuzione immobiliare su un bene ipotecato – Credito
- Mancato riversamento dei tributi incassati dalla clientela – Incassi e Pagamenti
 - Prestazione di un servizio con caratteristiche difformi a quelle pattuite al fine di conseguire un risparmio di costi – Processo Incassi e Pagamenti (gestione tesoreria enti pubblici);
 - Acquisizione di un incasso superiore al dovuto conseguente all'errore del soggetto che dispone il pagamento e conseguente mancato ristorno dell'eccedenza non dovuta – Processo Incassi e Pagamenti (gestione tesoreria enti pubblici);
 - Omesso riversamento in favore dell'ente pubblico di somme riscosse da terzi in violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge che disciplina l'erogazione del servizio – Processo Incassi e Pagamenti (gestione tesoreria enti pubblici).
 - Erogazione pensioni a soggetti non aventi diritto – Incassi e Pagamenti
 - Alterazione e contraffazione documentazione da presentare agli enti pubblici ai fini del rilascio di autorizzazioni / concessioni e licenze – Supporto Logistico e Tecnico
 - Utilizzo improprio dei conti correnti dedicati "grandi opere", ovvero dei rapporti intestati alle curatele fallimentari – Servizi Bancari Tipici
 - Produzione di falsa documentazione per il restauro di un immobile vincolato (tutela beni culturali) di proprietà della banca o per ristrutturazioni che prevedono finanziamenti agevolati o sovvenzioni/contribuzioni per il miglioramento energetico – Supporto Logistico e Tecnico
 - Produzione falsa documentazione per ottenere finanziamenti pubblici per la formazione del personale e per il ricorso a forme contrattuali agevolate – Risorse Umane
 - Presentazione delle domande di agevolazione da parte della clientela per i finanziamenti agevolati, laddove la banca favorisca la presentazione di domande pur conoscendo la mancanza dei requisiti del presentatore, in modo da ridurre il suo rischio per l'affidamento concesso – Credito
 - Assunzione di nuovo personale, riconoscimento di avanzamenti o premi a personale in forza, "ricollegabili" ad un esponente della P.A. – Processo di Risorse Umane;
 - Acquisizione di beni o servizi presso società o professionisti allo scopo di ottenere favori o altra utilità – Processo di acquisto di beni e servizi;
 - Riconoscimento di altra utilità attraverso la concessione di linee di credito o Garanzie a condizioni di particolare favore nei confronti di esponenti della PA o soggetti terzi a questi riconducibili – Processo del credito, ovvero applicazione di condizioni di favore sui prodotti di raccolta.

- Corruzione di un organo giudicante al fine di agevolare l'esito della sentenza in cui la Banca dovesse essere coinvolta – Processo di supporto e consulenza legale e tributaria.
- Gestione sponsorizzazioni, omaggi, azioni di marketing e beneficenza che vadano a favore di persone, enti o istituzioni riconducibili a esponenti della PA – Relazioni esterne.

4. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione:

- Previsione di punti di verifica ed adeguati livelli autorizzativi riguardanti dati / informazioni forniti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti e, in caso di ottenimento degli stessi, la predisposizione del rendiconto verificato ed autorizzato sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti.
- Processi di selezione, assunzione del personale – oltrech  rispondenti alle normative di legge e degli accordi contrattuali vigenti – caratterizzati da trasparenza, obiettivit  e tracciabilit .
- Definizione di ruoli e competenze delle funzioni responsabili della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con altro Ente pubblico, in modo da garantire, per quanto possibile, il rispetto del principio della "segregazione funzionale-contrapposizione degli interessi".
- Criteri oggettivi e verificabili per la scelta dei Partners, collaboratori, consulenti, agenti, intermediari e strumenti idonei a valutare la corretta esecuzione del contratto, la congruit  del corrispettivo, la effettivit  della spesa e la pertinenza all'attivit  aziendale.   inoltre prevista una clausola risolutiva del contratto nel caso di inosservanza dei principi enunciati nel Codice Etico e nel presente Modello Organizzativo 231.
- Documentazione idonea e tramite supporti, cartacei o informatici, dei principali adempimenti eseguiti dalla funzione aziendale preposta nel corso delle relazioni o dei contatti stretti con la Pubblica Amministrazione o con altro Ente pubblico.
- Previsione di idonei sistemi di controllo che consentano la verifica della regolarit  delle richieste di informazioni avanzate dalla Banca nei confronti degli uffici competenti della Pubblica Amministrazione, ovvero

Banca Prima Cassa

delle richieste avanzate nei confronti della Banca da esponenti della Pubblica Amministrazione.

- Modalità di gestione delle risorse finanziarie definite in modo da consentire la tracciabilità di ogni singola operazione.
- Monitoraggio e accertamento delle risorse che intrattengono per conto della Banca rapporti con la Pubblica Amministrazione che dispongano di poteri di spesa adeguati alle funzioni loro delegate.
- Esecuzione di verifiche interne su correttezza e veridicità dei documenti e delle informazioni fornite dalla Società nei confronti della Pubblica Amministrazione o di altro Ente Pubblico ai fini della stipulazione e conclusione di accordi.
- Partecipazione ai bandi di gara indetti dagli enti pubblici predisponendo la relativa documentazione prevista con il supporto delle competenti strutture di Capogruppo
- Monitoraggio della documentazione e acquisizione delle informazioni relative alle singole voci di spesa per tutti i finanziamenti concessi
- Il Regolamento Incassi e Pagamenti deve prevedere le modalità di gestione e controllo, con particolare riferimento ai controlli di filiale e del Back office
- Nell'ambito del servizio di gestione di conti correnti dedicati (grandi opere, curatele,...), esistenza di ods specifici e di controlli finalizzati ad assicurare la corretta gestione delle somme e l'esecuzione delle disposizioni di pagamento in coerenza con quanto previsto dalla convenzione e/o disposto dal giudice fallimentare.
- Il Regolamento Infrastrutture e Spese prevede le modalità di gestione delle esigenze di acquisto di beni e servizi, identificando i soggetti facoltizzati alla definizione degli ordini ai fornitori e al regolamento dei relativi pagamenti.
- Processi operativi conosciuti solamente da limitate figure interne, attualmente dislocate presso le filiali (ove è attivo il servizio) come operatori di sportello.
- Adozione di un regolamento spese /economato, per il trattamento delle spese ordinarie, per approvvigionamenti, per le forniture rilevanti, per l'esecuzione dei lavori su immobili e per la gestione locazioni
- Segregazione dell'operatività tramite assegnazione di profili operativi con user-id e password che garantiscono una tracciabilità dell'operatività eseguita sul sistema informativo, anche per quanto riguarda l'applicazione di condizioni sia per l'operatività di impiego che della raccolta.
- Sistema dei controlli interni: controlli di primo livello nel processo di gestione degli acquisti, tra Ente proponente e Ente di Spesa e controlli di secondo livello in capo all'Ufficio Amministrazione e Contabilità.

Banca Prima Cassa

- Osservanza dei principi enunciati nel Codice Etico che disciplina i comportamenti da tenere da parte di tutti gli esponenti aziendali, che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente parte speciale.
- Osservanza dei principi definiti dalla Policy Anticorruzione, che stabilisce l'importanza di operare perseguendo i principi di legalità, moralità, professionalità, integrità e trasparenza in coerenza con i propri obiettivi di business, al fine di mitigare il rischio di violazioni di norme in materia di corruzione), da parte di tutti i Destinatari.
- Le modalità operative per la gestione dei processi in cui emerge il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinate nella normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo. In particolare, si fa riferimento al Regolamento Generale Aziendale che descrive i principali compiti di ciascuna unità organizzativa, al Codice Etico ed alla regolamentazione tempo per tempo vigente sui processi sensibili individuati.

5. Allegato – Matrice Processi - Reati 231

Tassonomia processi		Reati 231/2001		REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE							
		Malversazione a danno dello Stato	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	Frode informatica	Induzione indebita dare o prestare utilità	Corruzione, peculato, concessione di pubblici funzionari e istigazione alla frode	Corruzione in atti giudiziari	Frode e frode informatica in danno dello Stato			
RELAZIONE CON GLI ORGANI DI VIGILANZA	Processo che gestisce i rapporti e le comunicazioni con le Autorità di Vigilanza e di Mercato.				X	X					
ATTIVITA' DI PROMOZIONE ISTITUZIONALE	Processo che si occupa di gestire le attività relative alla promozione istituzionale, alle sponsorizzazioni e alle pubbliche relazioni.				X	X					
SVILUPPO PARTNERSHIP E JOINT VENTURE	Attività di gestione di partnership e joint venture ai fini dello sviluppo di nuovi prodotti e/o nuovi canali di vendita.				X	X					
SVILUPPO NUOVI PRODOTTI	Definizione e sviluppo di nuovi prodotti, con particolare attenzione all'analisi relativa al potenziale di mercato dei prodotti stessi, in termini di soddisfazione delle esigenze dei clienti e di profittabilità attesa. Gestione degli strumenti di supporto nelle varie fasi.					X			X		
GESTIONE CANALI DI CONTATTO CON LA CLIENTELA	Processo che sovrintende la gestione operativa e il coordinamento dei canali di contatto con la clientela, il loro sviluppo in termini di servizi offerti rispettando i livelli qualitativi prestabiliti.					X					
PIANIFICAZIONE E SVILUPPO COMMERCIALE	Processo che racchiude le attività finalizzate alla gestione dei piani commerciali, al loro sviluppo, all'assegnazione degli obiettivi di vendita alle varie strutture territoriali e al monitoraggio dei risultati conseguiti, sia in chiave di vendite dei prodotti che di redditività.					X					
GESTIONE CAMPAGNE COMMERCIALI	Attività di gestione delle campagne promozionali e di sviluppo dell'offerta della banca.					X					
ANAGRAFE GENERALE CLIENTI	Gestione e mantenimento dell'anagrafe generale con tutte le informazioni, non specifiche del tipo di rapporto intrattenuto dal cliente. Il numero di direzione generale (NDG) identifica in maniera univoca il cliente censito nell'ambito di tutta la banca.					X					
GESTIONE CONDIZIONI IN DEROGA CONTO CORRENTE	Attività legata alla lavorazione della richiesta di variazione delle condizioni di un conto corrente in deroga rispetto allo standard: accettazione della richiesta del cliente, inserimento richiesta e note in procedura, delibera da parte dell'organo competente.					X	X				
BLOCCHI CONTO CORRENTE	Attività legata all'immissione o all'eliminazione di un blocco di un conto corrente su iniziativa della banca attraverso l'inserimento del blocco in procedura.					X					
BLOCCHI DEPOSITO TITOLI	Attività legata all'immissione o all'eliminazione di un blocco di un deposito titoli attraverso l'inserimento del blocco in procedura.					X					
GESTIONE CONDIZIONI IN DEROGA LIBRETTO A RISPARMIO	Attività legata alla lavorazione della richiesta di variazione delle condizioni di un libretto a risparmio in deroga rispetto allo standard: accettazione della richiesta del cliente, inserimento richiesta e note in procedura, delibera da parte dell'organo competente.					X	X				
BLOCCHI LIBRETTO A RISPARMIO	Attività legata all'immissione o all'eliminazione di un blocco di un libretto a risparmio attraverso l'inserimento del blocco in procedura.					X					
CONCESSIONE CREDITO	Processo finalizzato alla concessione dei fidi alla clientela, comprendente la fase di istruttoria e di delibera.	X	X			X	X		X		
RACCOLTA GARANZIE	Attività di: sottoscrizione da parte dei garanti delle specifiche tipologie di moduli previste per le garanzie che assistono la concessione dei fidi richiesti dalla clientela; perfezionamento delle garanzie sottoscritte dai garanti, in termini di acquisizione e gestione.					X	X				
EROGAZIONE CREDITO	Processo di erogazione delle linee di credito concesse e perfezionate suddivise in: portafoglio commerciale, crediti di firma, prestiti personali, leasing, factoring, mutui e sovvenzioni e apertura di credito.								X		
MONITORAGGIO CREDITO	Attività volte a un controllo sistematico delle posizioni creditizie (inclusa l'attività di revisione periodica), al fine di anticipare il manifestarsi di casi problematici e di fornire un adeguato reporting ai diversi organi decisionali, nonché una corretta gestione delle posizioni.					X	X				
GESTIONE OPERATIVA CREDITI NON PERFORMING	Processo legato alla gestione delle varie fasi che connotano la vita operativa dei crediti concessi (monitoraggio, revisione, rinnovo ed estinzione), nonché delle relative garanzie raccolte.					X	X				
REGOLAMENTO OPERAZIONI SU STRUMENTI FINANZIARI	Processo che gestisce il regolamento delle operazioni concluse su strumenti finanziari trattati su mercati regolamentati e non, in relazione all'aggiornamento dei saldi titoli sui partitari interni alla banca, la relativa contabilizzazione (contabilità).								X		
CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE STRUMENTI FINANZIARI	Processo che gestisce le operazioni relative alla custodia ed amministrazione di titoli; sono comprese i pagamenti delle cedole e dividendi, la gestione delle comunicazioni relative ad operazioni societarie e l'emissione di biglietti assembleari.								X		
GESTIONE TESORERIA ENTI	Processo di gestione delle varie fasi che caratterizzano la gestione finanziaria di un Ente della Pubblica Amministrazione, in termini di riscossione delle entrate, pagamento delle spese, custodia dei titoli e valori e altri adempimenti amministrativi.					X	X		X		
INCASSO TRIBUTI	Processo di gestione dell'incasso e successiva lavorazione dei Modelli F23/ F24 di incasso dei tributi, nonché la raccolta e la successiva lavorazione delle dichiarazioni fiscali presentate dai clienti.								X		
GESTIONE PENSIONI	Attività volte al pagamento verso i clienti delle pensioni. Il processo si articola nelle seguenti fasi: acquisizione dei dati pervenuti dall'Ente Previdenziale, gestione del pagamento delle pensioni e rendicontazione agli Enti Previdenziali e ai clienti.								X		
ACQUISIZIONE RISORSE UMANE	Gestione delle attività volte alla rilevazione del fabbisogno qual-quantitativo di risorse e alla definizione e formulazione di proposte di assunzione.					X	X				
GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE	Attività volte alla definizione delle prospettive di crescita dei lavoratori, tramite la definizione dei percorsi di sviluppo e carriera, del sistema incentivante del personale, del sistema di assegnazione obiettivi e valutazione performance, la mappatura delle competenze.					X	X				
FORMAZIONE	Gestione delle attività volte alla definizione e al soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e sviluppo dei dipendenti dell'azienda, tramite l'individuazione delle esigenze formative, la progettazione e realizzazione di corsi di formazione.	X	X		X	X	X				
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	Insieme delle attività finalizzate alla gestione del personale dal punto di vista amministrativo e fiscale. Comprende la gestione del rapporto contrattuale di lavoro, la gestione dell'anagrafica dipendenti, la gestione delle voci retributive, la prestazione di servizi.	X	X		X				X		
GESTIONE FISCALITA'	Gestione degli adempimenti fiscali a carico della banca e del gruppo di appartenenza.								X		
GESTIONE TESORERIA AZIENDALE	Gestione di tutte le operazioni concernenti gli investimenti e i disinvestimenti sui mercati finanziari e valutari effettuati dalla banca per proprio conto. Regolamento su base monetaria degli investimenti/disinvestimenti su mercati mobiliari e immobiliari.					X	X				
SUPPORTO E CONSULENZA LEGALE E TRIBUTARIA	Prestazione di consulenza in materia normativa e gestione del contenzioso.					X	X				
CONSULENZA LEGALE E TRIBUTARIA	Supporto alle dipendenze e agli uffici in ordine a problematiche di natura legale (accensione e operatività di rapporti in capo a minori, interdetti, inabilitati; rapine a dipendenze della banca; corretta assunzione delle garanzie ed eventuale gestione).								X		
SUPPORTO LEGALE OPERATIVO	Gestione di attività amministrative di natura legale su posizioni del cliente attivate a seguito di problematiche che lo interessano.								X		
GESTIONE RISORSE INFRASTRUTTURALI E SERVIZI GENERALI	Espletamento accentrato delle risorse infrastrutturali e dei servizi generali di supporto per la rete e per le strutture aziendali.	X	X			X			X		
GESTIONE E MANUTENZIONE BENI IMMOBILIARI	Gestione degli immobili posseduti dall'azienda, garantendola sotto il profilo tecnico, organizzativo, funzionale e nel rispetto dei vincoli normativi. Garantisce l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.					X	X				
GESTIONE ACQUISTI	Presidio, ottimizzazione e aggiornamento del processo di acquisto caratterizzante le singole categorie di prodotti, assicurando che le forniture siano conformi agli standard aziendali.					X	X				